

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2023
POLIZZA COLLETTIVA
RISCHI AGEVOLATI
N° 1/0804/2023

Ai sensi D. Lgs n° 102/2004 e s.m.i., in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) e s.m.i., per i soli effetti previsti dall'art. 37 del Reg. UE 1305/2013 e s.m.i., dal Piano Strategico della PAC 2023-2027, nonché dal D.M. annuale relativo al Piano Gestione del Rischio in Agricoltura (P.G.R.A.).

Società

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano

Contraente

Condifesa Modena - 0804
Via Tevere, 352 – 41030 Bomporto

Vittoria Assicurazioni S.p.A. di seguito denominata Società – prende atto che il Contraente in indirizzo – di seguito indicato Contraente – ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da:

Grandine, Vento forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di neve, Gelo/Brina, Alluvione, Siccità, Sbalzo termico, Vento caldo, Ondata di calore, Colpo di sole

alla copertura assicurativa delle produzioni:

ARBOREE ED ERBACEE

degli associati al predetto Contraente alle condizioni, tariffe e modalità concordate con la Società nella presente **POLIZZA COLLETTIVA** che ha effetto dalle ore 12.00 del **10 Marzo 2023** e scadenza alle ore 12.00 del 31 dicembre 2023.


La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione, secondo quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione.

Formano parte integrante della presente **POLIZZA COLLETTIVA**, che il Contraente dichiara di conoscere e accettare:

- 1) DIP Base;
- 2) DIP Aggiuntivo;
- 3) Condizioni Normative Generali di Assicurazione;
- 4) Tariffe.

Il Contraente

Vittoria Assicurazioni S.p.A.



A tale proposito si definisce:

1.A) GLOSSARIO:

BCH 73: grado della scala internazionale BCH della fenologia della vite che corrisponde allo stadio di sviluppo degli acini che raggiungono le dimensioni di un grano di pepe e i grappoli iniziano a piegarsi verso il basso.

1.B) CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE

1.B.1) FRANCHIGIE

Sconti per l'adozione di franchigie superiori:

tipologia B, C e F - per il tasso complessivo della grandine e vento forte:

- da 10 a 15 sconto 15%
- da 10 a 20 sconto 30%
- da 10 a 30 sconto 40%

1.B.2) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

A parziale modifica dell'Art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti dalle avversità atmosferiche non possono essere oggetto di assicurazione, salvo quanto previsto al successivo punto A.

A. Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, Vittoria Assicurazioni S.p.A. potrà autorizzare la copertura sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato o in apposito allegato:

"L'Assicurato dichiara che le partite n° sono state colpite da evento anterischio del che ha provocato danni lievi. L'Assicurato e Vittoria Assicurazioni S.p.A. concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verificano eventi atmosferici assicurati successivi alla decorrenza della garanzia. L'Assicurato prende altresì atto che Vittoria Assicurazioni S.p.A. si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso. Nelle more il contratto è comunque operante."

B. Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. indicando trattarsi di danno anterischio non dichiarato.

Nel caso fossero accertati anche danni eventi atmosferici in garanzia avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti gli eventi atmosferici in garanzia, sia per quello di eventi atmosferici anterischio in deduzione.

Le parti convengono che in caso di danni anterischio non dichiarati, non sarà corrisposto alcun indennizzo anche per le grandinate successive alla decorrenza della garanzia.

C. Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

1.B.4) RIDUZIONE DALL'ORIGINE DEL PRODOTTO ASSICURATO

Concedibile unicamente su polizze di frequenza tipo C e tipo F:

- 03 giugno: per le drupacee medio-tardive;
- 10 giugno: per pere medio tardive, mele, noci, castagne, actinidia, cachi, olive e uva da vino

1.B.5) TABELLA EXTRA 002D000

In alternativa alla tabella del danno di qualità indicata all'Art. 22 delle Condizioni Speciali per le Coltivazioni Arboree, Art. 22 è opzionabile l'applicazione della seguente tabella e relative norme:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo
metà ed oltre di acini danneggiati	50
meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

La decorrenza della estensione della garanzia al danno di qualità per la sola tabella sopra riportata opera a partire dal 15/06/2023.

Danno da eccesso di pioggia su uva:

garanzia attiva nei venti giorni precedenti e cinque giorni successivi alla data di raccolta della cantina sociale di riferimento della zona.

1.B.6) PRODOTTO UVA DA VINO

Liquidazione proporzionale dei danni indipendentemente dalla destinazione dell'uva.

1.B.7) PRODOTTO UVA DA VINO – NUOVI IMPIANTI

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione

1.B.8) PRODUZIONI SOTTO RETE E/O ANTIBRINA

La garanzia cesserà entro e non oltre il 31/05/2023 per tutte le produzioni.

1.B.9) DEFINIZIONE ECCESSO DI PIOGGIA

A parziale deroga della definizione Eccesso di Pioggia: "nubifragio" 40 mm riferite nell'arco di sole 3 ore consecutive. Per "piogge prolungate" 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni (antecedenti la data di denuncia) e comunque che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento ovvero 5 anni escluso il presente.

1.B.10) DECORRENZA GARANZIA GELO-BRINA

A parziale deroga dell'Art. 12 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree la garanzia decorre dalla fioritura per le drupacee e dalla schiusa delle gemme per le pomacee.

1.B.11) PRODOTTO FRUTTA

Assumibile solo con tabella B.

1.B.12) CESSAZIONE GARANZIA VENTO FORTE

A parziale deroga dell'Art. 2 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree, la garanzia vento forte garanzia cessa a maturazione del prodotto, eccetto per il mais che termina alla formazione del punto nero.

1.B.13) CESSAZIONE GARANZIA ALTRE AVVERSITA'

Per tutte le altre avversità, escluso il Vento Forte, la garanzia cessa a maturazione del prodotto e comunque entro e non oltre il 15/11/2023 – non previste date prestabilite.

1.B.14) CESSAZIONE GARANZIA COLPO DI SOLE

A parziale deroga dell'Art. 8 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree, la garanzia Colpo di Sole cessa entro e non oltre il 30/09/2023.

1.B.15) CESSAZIONE GARANZIA SICCA'

La garanzia cessa entro e non oltre il 30/09/2023.

1.B.16) CESSAZIONE GARANZIA ECCESSO PIOGGIA

La garanzia cessa entro e non oltre il 10/11/2023.

1.B.17) ANNULLAMENTO PRODOTTI SECONDO RACCOLTO

L'annullamento è concesso per richieste pervenute entro e non oltre il 20/07/2023.

1.B.18) PRODOTTO POMODORO

A parziale deroga dell'Art. 50 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Erbacee la garanzia cessa al 120° giorno dalla data di trapianto e comunque entro e non oltre il 30/09/2023.

1.B.19) TABELLA QUALITA' POMODORO CONCENTRATO

Classe di danno	Descrizione	Pelato % danno qualità	Concentrato % danno qualità
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.	20	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3	40	30
d)	Lesioni medie; deformazioni medie	65	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70
f)	Frutti abbattuti e/o distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3. conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale	100	100

2. ALTRI ACCORDI

2.A) TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI CERTIFICATI

I termini di accettazione dei certificati di assicurazione (salvo proroghe definite e comunicate dal MASAF) sono quelli indicati nel P.G.R.A. 2023.

2.B) TARIFFE MASSIME: le tariffe massime applicate sono indicate in allegato.

2.B.1) IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTIGRANDINE

Le riduzioni di tariffa sotto indicate sono applicabili solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti da impianti di protezione antigrandine.

GARANZIA GRANDINE

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la garanzia grandine cessa convenzionalmente alle date indicate nell'Art. 2 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:

- per i prodotti albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine riduzione fissa pari all'80% ad apertura fino a raccolta e al 50% a chiusura reti a 10 giorni dalla raccolta;
- per i prodotti mele e pere riduzione fissa pari al 80% ad apertura fino a raccolta e al 50% a chiusura reti a 10 giorni dalla raccolta;
- per il prodotto actinidia riduzione fissa pari al 80% ad apertura fino a raccolta e al 50% a chiusura reti a 10 giorni dalla raccolta.

Sconto 50%: i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.;

- i danni provocati da grandine, caduta a rete stesa, che abbia potuto colpire le colture seppure correttamente coperte dalla rete stessa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso in cui questo sia danneggiato dalle avversità in garanzia;

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato

Per le produzioni protette da reti antigrandine la garanzia GRANDINE cessa alle ore 12 del:

- 15 maggio per albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine;
- 25 maggio per mele e pere;
- 31 maggio per l'actinidia.

GARANZIA GELO/BRINA

Nel caso siano utilizzati per le produzioni assicurate impianti di protezione costituiti da irrigazione antibrina o ventilatori antibrina, in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, le tariffe di premio riguardanti la garanzia gelo/brina sono ridotte del 30%, con arrotondamento al secondo decimale.

L'azione del ventilatore antibrina è limitata convenzionalmente, dal punto di installazione del ventilatore medesimo, ad un raggio massimo di 100 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:

- diametro dell'elica non inferiore a 5,60 metri
- altezza dell'elica da terra di almeno 10 metri;
- potenza del motore non inferiore a 150 cv.
- ad un raggio massimo di 130 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
- diametro dell'elica non inferiore a 5,80 metri;
- altezza dell'elica da terra di almeno 11 metri;
- potenza del motore non inferiore a 250 cv.

2.C) PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI: comunicati dal Contraente.

2.D) SOGLIA DI ACCESSO ALL'INDENNIZZO

La forma di assicurazione prevista per tutti i prodotti prevede applicazione di soglia d'accesso all'indennizzo secondo la normativa vigente.

2.E) MODALITA' DI ASSUNZIONE DEI RISCHI – REDAZIONE DELLE POLIZZE.

I certificati di assicurazione devono essere compilati in ogni loro parte a cura dell'Intermediario, indicando:

- gli eventi atmosferici posti in copertura;
- il comune di ubicazione dei rischi;
- i quantitativi espressi in quintali e il valore assicurato;
- i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, ovvero del Piano Assicurativo Individuale (P.A.I.);
- le franchigie applicate;
- la soglia di danno;
- la tariffa applicata;
- l'importo del premio;
- la superficie espressa in ettari di ogni singola partita con l'indicazione di quattro decimali; per il prodotto uva da vino la superficie assicurata, sempre espressa in ettari portante quattro decimali, deve trovare esatta corrispondenza al potenziale vitivinicolo dell'azienda assicurata;
- l'indicazione del prodotto e varietà ed i relativi codici;
- per le specie arboree il numero di piante;

- per le colture erbacee data di semina o trapianto;
- la presenza di impianti di difesa attiva di reti antigrandine e/o irrigazione con relativa specificazione della tipologia; in presenza di reti antigrandine, il certificato dovrà riportare anche l'indicazione e la scelta fatta secondo quanto indicato al punto 2.B.1., garanzia Tipo A o Tipo B;
- la presenza di coperture integrative non agevolate che assicurano il medesimo bene indicato nel certificato stesso;
- data di raccolta per partita;
- nel caso in cui per le produzioni biologiche venga applicato un prezzo maggiorato, nei limiti previsti dalle norme ministeriali, sul certificato deve essere riportata la dicitura: "Trattasi di produzione biologica." e allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto.

Sui certificati sarà riportata la seguente indicazione:

"L'Assicurato è obbligato a fornire ai Periti la planimetria catastale relativa a ciascuna partita assicurata."

Altre dichiarazioni potranno, per motivi di spazio, far parte di un allegato al certificato, e potrà anche essere predisposta dal Contraente una Dichiarazione del Socio.

Ai certificati dovrà essere allegato il Piano Assicurativo Individuale (P.A.I.).

I certificati, firmati dal Socio, saranno redatti in cinque esemplari e consegnati al Contraente per la convalida.

Il Contraente provvederà ad evidenziare i certificati di assicurazione relativi ai Soci nuovi.

L'Intermediario dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione e relativi allegati, compresa la "Dichiarazione del Socio" predisposta dal Contraente, entro 8 giorni dalla data di spedizione del mod. A/500 (elenco certificati) nel quale sono indicati.

I certificati di assicurazione, convalidati dal Contraente, entro 15 giorni dal loro ricevimento, saranno ritirati dall'Intermediario a sue spese.

Il Contraente provvederà tempestivamente, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla consegna dei certificati agli uffici del Contraente, ad informare per iscritto la Società e l'Intermediario della mancata convalida dei certificati di assicurazione.

La copia del certificato di assicurazione di competenza del Socio verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Intermediario, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

Prima del pagamento dei premi da parte del Contraente, come previsto al successivo punto 11, la Società emetterà le polizze riepilogative dei certificati assunti e le trasmetterà al Contraente stesso per la sottoscrizione.

2.F) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

La Società prende atto dell'impegno del Contraente di versare a Vittoria Assicurazioni S.p.A. presso l'Istituto Bancario Banca Passadore - Iban IT45W033320160000001112621, l'importo del premio calcolato come sopra detto.

Accertato l'avvenuto pagamento dell'intero premio, Vittoria Assicurazioni S.p.A. rilascerà quietanza di pagamento alla quale allegnerà dettaglio per Socio e relativo premio.

I premi saranno versati dal Contraente con valuta fissa per Vittoria Assicurazioni S.p.A. il **25/11/2023**.

2.G) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

Vittoria Assicurazioni S.p.A. provvederà al pagamento degli indennizzi direttamente ai Soci aventi diritto a partire dal **15/12/2023** ed entro il 31 dicembre 2023.

Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità, dal Contraente. Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto.

2.H) INSOLVENZA DEI SOCI

Il Contraente segnala entro il **30 Novembre 2023** eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci. In tal caso, in presenza di consenso espresso dal Socio tramite dichiarazione scritta, la Società depositerà

direttamente al Contraente, tramite bonifico su coordinate IBAN indicate da quest'ultimo, l'importo dell'indennizzo maturato.

Ai fini della dichiarazione di consenso da parte del Socio, si fa riferimento alla clausola di morosità contenuta nell'Autocertificazione predisposta dal Contraente debitamente sottoscritta dal Socio stesso in occasione della stipula del certificato di assicurazione. Il Contraente rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.

2.I) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Eventuali deduzioni effettuate dai Periti dovranno essere espresse nello spazio all'uopo destinato nel bollettino di campagna, con la causale e indicando poi il valore residuo.

I controlli preliminari e quelli in corso di rilevazione effettuati dai Periti possono mettere in evidenza irregolarità per le quali devono essere inserite nel bollettino osservazioni e riserve.

2.L) APPLICAZIONE REGOLAMENTO IVASS N° 41/2018

Secondo la normativa vigente, prima dell'adesione alla Copertura assicurativa regolata dalla presente Convenzione, il Contraente consegna ai Soci assicurandi, direttamente o anche tramite gli Intermediari della Società, le Condizioni Generali e Speciali di assicurazione prestate dalla Società.

2.M) DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società prima della sottoscrizione della presente Convenzione le Condizioni di assicurazione, che verranno consegnate a tutti i Soci Assicurati prima della sottoscrizione dei certificati secondo le modalità previste al precedente punto 2.L).

2.N) PERITI ESTIMATORI

La Società comunicherà i nominativi dei periti coordinatori responsabili dell'organizzazione delle operazioni peritali.

Il Contraente, anche a mezzo di propri incaricati, ha la facoltà di assistere alle operazioni peritali per verificare la concordanza delle operazioni con le clausole contrattuali.

I periti trasmetteranno periodicamente al Contraente la copia di spettanza dei bollettini di campagna redatti per le partite oggetto di perizia. Tale trasmissione comprenderà anche gli eventuali bollettini non firmati dall'Assicurato per mancata accettazione della perizia.

2.O) TERZI PERITI

Ai sensi dell'Art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, (comma 3), il terzo Perito sarà scelto tra i sottoelencati nominativi:

UVA E FRUTTA

Follador dott. Giovanni Via Trieste, 28/A – 31050 COMBAI (TV) – 0438/893922 – 338/6094309

Grifoni dott. Francesco Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911

Maresi p.a. Ugo Via Piave, 37 – 62100 MACERATA – 0733/239222

Martelli p.a. Alessandro Via Appia, 38 – 40026 IMOLA (BO) – 0542/756537

Martino dott. Marcello Viale Europa, 42 – 71100 FOGGIA – 0881/632008

Russo geom. Luigi Via Palestro, 16 – 12038 SAVIGLIANO (CN) – 0172/712580 – 0172/715192

Valli dott. Rolando Via Barche, 6 – 42100 REGGIO EMILIA – 0522/26475

CEREALI E SOIA

Ferraro geom. Michele Via Trino, 54 – 13100 VERCELLI – 0161/212774-36173

Gatti geom. Battista Villabelgiardino, 61 – 46040 CERESARA (MN) – 0376/849856

Grifoni dott. Francesco Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911

Lanza p.a. Raffaello Via Petrarca, 5 – 37045 LEGNAGO (VR) – 0422/20364

Maresi p.a. Ugo Via Piave, 37 – 62100 MACERATA – 0733/239222

Martino dott. Marcello Viale Europa, 42 – 71100 FOGGIA – 0881/632008

Palvarini geom. Bruno Viale Fermi, 1 – 46030 BIGARELLO (MN) – 0376/45021-320546
Rancati p.a. Gianfranco Via S. Maria Assunta, 8 – 26010 RONCADELLO (CR) – 0373/94223
Taino geom. Giampiero Via Porzi, 19 – 26013 CREMA (CR) 0373/256002 338/8017242

TABACCO

Brandoni p.a. Tommaso Via C. Colombo, 52 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) – 071/78512
Grifoni dott. Francesco Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911
Manciati geom. Franco Via le Contesse, 9 – 52044 CORTONA (AR)
Mencucci p.a. Ferruccio Via Bandita, 87 – Fraz. Bettolle – 53040 SINALUNGA (SI) – 0577/624179

POMODORO E PRODOTTI SPECIALI

Grifoni dott. Francesco Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911
Martelli p.a. Alessandro Via Appia, 38 – 40026 IMOLA (BO) – 0542/756537
Martino dott. Marcello Viale Europa, 42 – 71100 FOGGIA – 0881/632008

In via principale: ai periti di parte è data facoltà di nominare il terzo perito, scelto tra i nominativi in elenco, sempre che vi sia la condivisione di entrambi.

In via subordinata: in mancanza di detta condivisione, il perito deve essere scelto nell'ambito di questo elenco ricorrendo al sorteggio.

2.Q) VALIDITA' TERRITORIALE

Le Condizioni Normative Generali, Speciali e tariffarie, sono valide per le Province di riferimento diretto del Contraente, firmatario della presente Convenzione. In merito a certificati con traenza il suddetto Contraente, ma relativi ad appezzamenti ubicati in Province diverse da quelle di riferimento, le Condizioni Normative Generali, Speciali e tariffarie sono quelle concordate con l'Organismo Collettivo di difesa locale. Qualora detto Organismo Collettivo locale non ci fosse o non fosse oggetto di Convenzione con Vittoria Assicurazioni S.p.A., le Condizioni Normative Generali, Speciali e Tariffarie verranno fornite da Vittoria Assicurazioni S.p.A.

2.R) DATI AGROMETEOROLOGICI

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 20 kmq, su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Sono riconosciuti i dati forniti dalla Società Privata Radar Meteo. L'assenza di stazioni meteo nell'ambito territoriale sopra previsto, e/o di dati ufficiali forniti da Enti o Istituti preposti non pregiudicano l'eventuale liquidazione del danno.